

## NOTA INTRODUTTIVA ALL'UTILIZZO DELLE CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO

### Il contesto di riferimento

Nell'ambito della gestione dei Progetti cofinanziati dai Fondi europei, i Beneficiari sono tenuti a rispettare, tra l'altro, la normativa stabilita a livello europeo e/o nazionale sui contratti pubblici.

Occorre ricordare che, per quanto riguarda lo Stato italiano, le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sono state recepite nel 'Codice dei contratti pubblici' di cui al Decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.d. Il Codice dei Contratti pubblici ha introdotto, quindi, alcune novità rispetto alla precedente disciplina, in particolare, in relazione al ruolo e alle funzioni dell'ANAC<sup>1</sup>, che è ora competente a definire discipline e Linee guida vincolanti, secondo un approccio c.d. di "Soft law", che i Beneficiari sono tenuti a rispettare e a cui si rimanda.

Al fine di garantire il rispetto di queste regole e, contestualmente, di supportare i Beneficiari nella loro corretta applicazione, l'Autorità di gestione ha predisposto delle apposite check-list di autocontrollo loro destinate.

L'obbligo di utilizzo di questi strumenti è specificatamente previsto nella Guida di attuazione (§11. Realizzazione e monitoraggio delle operazioni - 11.1 Obbligo dei beneficiari) e, di conseguenza, nella Convenzione di attribuzione del contributo FESR (art. 9) sottoscritta dall'Autorità di gestione con il Capofila di Progetto. Le Strutture incaricate dei controlli di primo livello utilizzeranno tali check-list a supporto delle verifiche amministrative documentali effettuate sui singoli Progetti.

### A chi si rivolgono

Le check-list di autocontrollo devono essere compilate esclusivamente dalle Amministrazioni aggiudicatrici (inclusi gli organismi di diritto pubblico) e enti aggiudicatori che, nell'ambito dei Progetti cofinanziati dal Programma, prevedono l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di servizi e forniture. L'obbligo di compilazione delle check-list si estende anche ai 'soggetti attuatori' individuati con le modalità di cui al §8.2.4 della Guida di attuazione, in quanto soggetti necessariamente sottoposti alla disciplina sugli appalti pubblici.

### Lo scopo

Ad eccezione dei costi forfettari, il Programma prevede che siano caricati sul sistema Synergie CTE per ogni costo sostenuto nel Progetto sia i relativi giustificativi di spesa sia di pagamento. Le check-list 'appalti pubblici' sono da considerarsi integrative di tale documentazione e necessarie per comprovare la legittimità e la correttezza delle procedure attuate.

Si invitano i Beneficiari ad un utilizzo sistematico di questo strumento poiché le check-list sono state concepite anche come strumento di supporto affinché questi possano verificare, preliminarmente, la correttezza delle procedure di aggiudicazione individuate per i lavori/servizi/forniture previsti nel Progetto e monitorarne, successivamente, la loro evoluzione fino alla conclusione del contratto. Le check-list non

---

<sup>1</sup> [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

assolvono, pertanto, meramente ad una funzione di rendicontazione delle spese al servizio di controllo ma intendono guidare il Beneficiario stesso nell'assolvimento dei suoi obblighi.

### **Le tempistiche di presentazione**

Per la rendicontazione delle spese, il Programma prevede due finestre che si concludono rispettivamente il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno (§ 11.2 Presentazione delle spese sostenute).

Le check-list accompagneranno, in quanto giustificativo connesso alla procedura attuata, l'inserimento della prima spesa rendicontata nell'ambito del contratto/procedura di riferimento. Le check-list andranno, successivamente, aggiornate in funzione dell'evoluzione dell'appalto fino alla sua conclusione.

Tutta la documentazione dovrà, inoltre, essere conservata nel fascicolo unico dell'operazione predisposto e detenuto dal Beneficiario unitamente ai giustificativi di spesa/pagamento corrispondenti.

### **I casi esclusi**

I Beneficiari non sono tenuti a presentare le check-list 'appalti pubblici' per tutte quelle spese sostenute nell'ambito del Progetto e i cui contratti siano stati aggiudicati ai sensi del dlgs n. 50/2016, con o senza un'indizione di gara, il cui valore stimato dell'appalto sia pari o inferiore ai 1.000,00 € (mille/00).

I Beneficiari non sono altresì tenuti alla presentazione delle check-list 'appalti pubblici' per tutte quelle spese i cui contratti non siano stati aggiudicati ai sensi del dlgs n. 50/2016.

### ***Aggiornamento giugno 2021 – Limitazione dei subappalti nella legislazione nazionale italiana***

Si specifica che, facendo seguito alla nota<sup>2</sup> con cui la Commissione Europea ha contestato all'Italia il mancato corretto recepimento dell'art. 71 della direttiva 2014/24/UE in tema di subappalto e alla richiesta dell'Autorità di Audit di attuare misure correttive in tal senso, il Comitato di Sorveglianza ALCOTRA, riunitosi il 03/02/2021, ha convalidato l'aggiornamento delle check-list 'appalti pubblici' per i beneficiari italiani tramite l'integrazione di un ulteriore punto di controllo: tale verifica preventiva obbligatoria in materia di subappalto è stata inserita in premessa (cfr. pag. 12 della check-list).

---

<sup>2</sup> Nota Ares (2019)7810415 del 19/12/2019.